

(da predisporre in duplice copia se consegnata a mano)
(da predisporre in una sola copia se inoltrata via PEC)

PROTOCOLLO GENERALE
N.
DATA
Collocamento Mirato

CONVENZIONE EX ART. 11 L. 68/99

Aziende private e Enti Pubblici economici

- Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, che ha riformato la disciplina del collocamento dei disabili introducendo il principio dell’inserimento mirato;
- Visto in particolare gli artt. 7 e 11 della suddetta legge, che prevede la stipula da parte degli Uffici competenti di convenzioni con i datori di lavoro, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della legge 68/99;
- Considerato che, con il sistema delle convenzioni, si intende favorire la programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate, al fine di consentire da un lato ai lavoratori con disabilità un avviamento confacente alle caratteristiche professionali e umane, dall’altro lato ai datori di lavoro una sostenibile progressione quali/quantitativa degli inserimenti e una ottimizzazione dell’apporto lavorativo delle persone interessate;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 30-5416 del 24 luglio 2017 “Indirizzi e criteri per la stipula delle convenzioni di cui all’art.11 della L. 12 marzo 1999, n°68 in materia di inserimento lavorativo dei disabili”.

tra:

Agenzia Piemonte Lavoro
Via Avogadro n.30 – 10125 Torino,
per il tramite dei propri uffici

- Area Affari Amministrativi - Collocamento Mirato L.68/99
- Centro per l’Impiego di

La Società/Azienda _____

Partita C.F. _____ tel _____ fax _____

e-mail _____ PEC _____

Sede legale in _____ Via _____

Sede/i operativa/e in _____ Via _____

rappresentata da _____ in qualità di legale rappresentante

CPI di riferimento _____

Con situazione occupazionale, alla data odierna:

- totale dipendenti base di computo a livello nazionale n. _____;
- totale dipendenti base di computo a livello provinciale n. _____;
- totale dipendenti disabili in forza a livello provinciale n. _____;
- totale dipendenti disabili compensati da altre province n. _____;
- totale dipendenti disabili compensati verso altre province n. _____;
- totale dipendenti art.18 in eccedenza (in forza al 17/01/2000), a livello provinciale n. _____;
- totale scoperture a livello provinciale pari n. _____.

SI CONVIENE,

di stipulare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della legge 68/99, per n. _____ inserimenti secondo le seguenti fattispecie:

- Interventi di inserimento lavorativo di cui all'art. 11 comma 1 e 2, per n. _____ scoperture;
- Interventi di integrazione lavorativa di cui ai commi 4 e 7 per l'avviamento di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento lavorativo nel ciclo lavorativo ordinario, per n. _____ scoperture;
- Il datore di lavoro si impegna ad effettuare gli inserimenti lavorativi di persone con disabilità nei termini di cui al programma di adempimento di seguito specificato;
- si procederà con richieste elenchi candidati al CPI di riferimento
 proposte nominative

cui potranno essere applicati i seguenti contratti:

- Tempo indeterminato;
- Apprendistato;
- Tempo determinato di durata superiore a 6 mesi;
- Contratto di telelavoro;
- Contratto di somministrazione con durata minima di 12 mesi.
- Tirocinio inserimento/reinserimento o tirocinio formativo e di orientamento della durata iniziale minima di 3 mesi e durata massima da definire in relazione alla situazione di disabilità del tirocinante¹ e comunque non oltre i limiti stabiliti dalla norma in materia.

Disposizioni per l'inserimento:

1. Le date previste per l'inserimento sono da intendersi come limite massimo per effettuare l'assunzione;
2. I profili individuati dall'azienda, se non presenti negli elenchi gestiti dal CPI, devono prevedere delle alternative, in accordo con gli uffici competenti, da individuare tra i profili posseduti dalle persone iscritte nelle liste, di cui alla L.68/99, gestite dal CPI;
3. L'azienda, qualora intenda avvalersi dei servizi del CPI, si impegna ad attivarsi entro un tempo congruo e comunque entro i 90 gg. precedenti alle scadenze previste dalla convenzione medesima;

¹ L'eventuale adozione di un tirocinio per una durata superiore ai 12 mesi è subordinato alla verifica della compatibilità del posto di lavoro con i requisiti della persona disabile che deve avere particolari gravità, così come definito dalla normativa.

4. La stipula della convenzione è compatibile con l'eventuale richiesta di "compensazione territoriale" e di "esonero parziale".
5. Durante il periodo di validità della convenzione, fatto salvo i casi di inadempienza specificate alla voce "verifiche" del regolamento, i servizi competenti non procedono:
 - ✓ ad avviamenti d'ufficio numerici di soggetti appartenenti all'art.1 della L.68/99;
 - ✓ all' applicazione del "contributo esonerativo" di cui all'art. 5, comma 3, della Legge n.68/1999, salvo presentazione da parte della azienda di richiesta di "esonero parziale";
 - ✓ alla segnalazione per l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 15, comma 4, della legge medesima;
6. l'azienda risulta adempiente alla normativa, delle quote di cui all'art.1 della L.68/99, anche ai fini del rilascio della certificazione di ottemperanza, fatto salvo i casi di inadempienza specificate alla voce "verifiche" del regolamento;
7. Il datore di lavoro si impegna a dare immediata segnalazione di eventuali difficoltà che possano compromettere l'esito del percorso di inserimento o alterare la scansione temporale degli impegni di assunzione programmati;
8. Il datore di lavoro è tenuto ad integrare la convenzione ogni volta che vi sia una variazione nel numero di dipendenti tale da incidere sulla quota dell'obbligo di assunzione dei disabili e, renda necessario rivedere, entro 60 giorni dalla variazione, il programma convenzionale prevedendo un incremento o un decremento di inserimenti lavorativi;
9. In caso di insorgenza di significative e comprovate variazioni inerenti l'organizzazione e le caratteristiche del datore di lavoro, durante il periodo di vigenza della convenzione, è possibile concordare modifiche al programma di inserimento a fronte di esplicita e circostanziata comunicazione a cura del datore di lavoro;
10. Durante la vigenza della convenzione, qualora gli organi competenti dovessero deliberare nuovi criteri in materia di gradualità delle assunzioni, l'ufficio preposto, si riserva di rinegoziare con l'azienda le quote concordate con la convenzione in atto;
11. Il mancato rispetto degli impegni di inserimento, comporterà, salvo giustificato e documentato motivo comunicato al CPI in anticipo rispetto alla scadenza, la decadenza della convenzione ed il successivo avviamento con quota numerica di persone con profilo da concordare con il Centro per l'impiego di competenza e da individuare tra gli iscritti negli elenchi di cui alla L.68/99§;
12. Il mancato accordo, sul profilo da avviare con procedura numerica, comporta l'avviamento d'ufficio per un profilo il più attinente possibile all'attività dell'azienda, e comunque tra quelli presenti nelle liste del CPI competente.
13. In caso di mancato inserimento, si procede con le segnalazioni ai competenti uffici, come stabilito dalla normativa.
14. Il mancato rispetto degli impegni di inserimento entro i 60 giorni previsti, comporterà l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla vigente normativa con decorrere dalla data dell'insorgenza degli obblighi, la sospensione del rilascio della certificazione di ottemperanza e l'avvio della corrispondente quota numerica, per le scoperture risultanti, con le modalità stabilite dal comma 1bis dell'art. 7 legge n.68/99;
15. La decadenza della convenzione comporta la risoluzione di quanto concordato a decorrere dalla data di insorgenza dell'obbligo, relativo alle quote a cui non si è adempiuto e determina la segnalazione all' Ispettorato territoriale del lavoro per la scopertura del periodo pregresso, nonché ove lo si ritenga opportuno, quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004 sul regime di diffida;
16. La convenzione non prevede proroghe;
17. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alla normativa vigente, nonché alla DGR n.30-5416 del 24/07/2017 e alle disposizioni di dettaglio stabilite dalla Regione Piemonte e dall'Agenzia Piemonte Lavoro.

CONVENZIONE ex art. 11 L. 68/99 – Azienda

Tipologia aziendale	n° totale obblighi	Tipologia aziendale	n° totale obblighi
<input type="checkbox"/> Non soggetta all'obbligo		<input type="checkbox"/> 15-35 dipendenti
<input type="checkbox"/> 36-50 dipendenti	<input type="checkbox"/> oltre 50 dipendenti

- mai convenzionata già convenzionata il _____ prot. N. _____
- in presenza di provvedimento di compensazione territoriale a favore della Provincia di
- in presenza di esonero parziale autorizzato in misura pari al _____ %

NOTE (accordi specifici, deroghe, particolari condizioni concordate per l'assolvimento dell'obbligo)

.....

.....

.....

ART. 11. co. 1 e 2 L. 68/99 -PROGRAMMA DELLE GRADUALITA' DI ADEMPIMENTO

Come indicato al punto 4.1 degli indirizzi e criteri allegati alla DGR 30-5416 del 24/07/2017

INSERIMENTI INTEGRAZIONI		entro il	Mansioni (*)
n°	n°		
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(*) può essere allegata anche una relazione sulle modalità del loro svolgimento e dei requisiti necessari

INTERVENTI di INTEGRAZIONE LAVORATIVA

ART. 11 co. 4 e 7 L. 68/99

INSERIMENTI	TIPO DI INTERVENTO	Mansioni (*)
n°		
.....
.....

(*) può essere allegata anche una relazione sulle modalità del loro svolgimento e dei requisiti necessari

Letto, confermato, sottoscritto.

Per l'Azienda

Per l' Agenzia Piemonte Lavoro

.....
(timbro e firma del legale rappresentante)

.....
(timbro e firma del Funzionario responsabile)

....., li